

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Reg.Sent.:1326/04 - Sezione staccata di Catania-SECONDA SEZ., adunato Reg.Gen.:2899/2003 in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente Dr. ROSALIA MESSINA Cons., relatore Dr. FRANCESCO BRUNO Ref. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2899/2003 R.G., proposto da: BONAVITA DOMENICO, rappresentato e difeso da DELL'UTRI AVV. MASSIMO e GIGLIA AVV. GIOVANNA, con domicilio eletto in CATANIA, CORSO ITALIA, 171 presso DI PAOLA AVV. NUNZIO SANTI contro COMUNE DI MESSINA rappresentato e difeso da: LO CASTRO AVV. ANDREA con domicilio eletto in MESSINA SEGRETERIA presso la sua sede UFFICIO DIREZIONE STAFF "O" PROTEZIONE CIVILE - MESSINA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede e nei confronti di MICELI GIOVANNA + 58 e nei confronti di SPARTA' GIOVANNI rappresentato e difeso da: LIBRIZZI AVV. SALVATORE con domicilio eletto in MESSINA SEGRETERIA presso la sua sede e degli altri controinteressati intimati a seguito di integrazione del contraddittorio per l'annullamento, previa sospensione- del provvedimento del Municipio di Messina - Direzione Staff "O" Protezione Civile prot. n. 1652/PC del 30/5/2003, pervenuta in data 12/6/2003, con il quale è stata dichiarata l'esclusione del dott. Bonavita dalla graduatoria delle domande presentate per gli interventi di prevenzione sismica e dei provvedimenti ed atti a tale provvedimento allegati, e precisamente: - graduatoria priorità 1 e 2, istanze, ordinanza 3050/00 - "Prospetto B"; - verbale di istruttoria di redazione graduatoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 3105/01; - determinazione del Sindaco del Municipio di Messina prot. n. 1545/PC del 20/5/2003 di approvazione della predetta graduatoria; - nonché, occorrendo, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o notificati; Visto il ricorso introduttivo del giudizio; Vista la documentazione tutta in atti; Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI MESSINA, della PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, di SPARTA' GIOVANNI e dell'UFFICIO DIREZIONE STAFF "O" PROTEZIONE CIVILE - MESSINA; Udito, nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio 2004, il relatore Cons. ROSALIA MESSINA; Sentiti - come da verbale - i difensori delle parti costituite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26, quarto comma, L. n. 1034/1971, introdotto dall'art. 9 L. n. 205/2000 ("Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il Tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile"), e 21, comma decimo della stessa legge T.a.r., introdotto dalla citata L. n. 205/2000 ("In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali"); Ritenuto che: - sussistono i presupposti di pronta e facile definibilità del giudizio, di cui sopra s'è detto, ai fini della redazione di sentenza in forma

semplificata; - il contraddittorio è stato integrato, come dagli atti di causa, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati;- non è stata comprovata l'eccezione (da parte del Comune di Messina) tardività del ricorso, atteso che i provvedimenti restrittivi devono essere notificati ai soggetti che ne sono destinatari, senza che possa invocarsi ai fini della conoscenza l'avvenuta pubblicazione di atti dai quali si desuma l'esistenza di detti provvedimenti (come nel caso di specie, la mancata inclusione in una graduatoria di soggetti destinatari di provvidenze deve essere notificata ai soggetti esclusi, senza che possa per essi, in mancanza, consolidarsi la graduatoria e farsi operare la decadenza dall'impugnativa con decorrenza dalla pubblicazione (cfr., per la formazione della piena conoscenza, in capo ai soggetti contemplati nell'atto o destinatari di esso, dal momento della comunicazione o notificazione: T.a.r. Napoli, III, n. 1977/2003; T.a.r. Bari, I, n. 5068/2002, in cui si afferma che "l'obbligo imposto dall'art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento non è fine a se stesso, ma è correlato al principio generale secondo cui la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine di impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono lesivo della propria sfera giuridica"; C.S., IV, 22/6/2000, n. 3508; Idem, 7/7/2000, n. 3819);- è palese la violazione del combinato disposto delle disposizioni di cui alla legge n. 433/1991, dell'art. 43, comma 2, Codice civile, nonché dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3105 del 5/3/2001, sotto il profilo della sufficienza – ai fini del contributo di cui trattasi - del presupposto che l'unità abitativa danneggiata dal sisma sia adibita a "residenza principale" (luogo di abituale dimora), senza che rilevi la residenza anagrafica, con ciò dovendosi ritenere fondato il primo motivo di gravame (violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione della L. n. 31/12/1991 n. 433 – eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3105/2001- errore nei presupposti- travisamento di fatti - difetto e/o carenza di motivazione- sviamento della causa tipica violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza), almeno sotto il profilo esaminato (cfr., per la valenza non assoluta dell'iscrizione anagrafica ai fini della dimostrazione della volontaria ed abituale dimora di un soggetto, e per la superabilità dell'efficacia presuntiva di detta iscrizione con ogni idoneo mezzo di prova, affidato all'apprezzamento del giudice: C.S., IV, 18 ottobre 2002, n. 5746; Cass. civ., III, 8 agosto 2002, n. 12021);- che appaiono altresì fondati il secondo motivo di ricorso (eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3105/01 - carenza e/o difetto di istruttoria - contrasto con precedenti manifestazioni di volontà - travisamento dei fatti - sviamento dalla causa tipica.- violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza), ed il terzo motivo (violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e dell'art. 3 L.r. 10/91 – eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione contrasto con precedenti manifestazioni di volontà - travisamento dei fatti.- difetto e/o carenza di istruttoria - sviamento dalla causa tipica - violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza), con i quali il ricorrente denuncia: a) l'omessa considerazione di dati ed elementi da lui rappresentati all'amministrazione e rilevanti ai fini del procedimento di concessione del contributo, quali l'utilizzazione dell'immobile di Via Consolare Pompea come residenza principale, in quanto il ricorrente stesso era investito della carica di Capo Ufficio Operazione presso il Comando della 12° Legione della GG.FF. di Messina, già a partire dal 5/12/1996, e l'immobile gli era stato concesso, così come prima lo era stato al suo predecessore, come alloggio di servizio riservato alla carica (come dimostrato anche dai contratti per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e linee telefoniche e dalle relative bollette di pagamento); b) la mancanza di puntuale motivazione su tali circostanze, limitandosi il provvedimento impugnato a disporre il rigetto dell'istanza del

dott. Bonavita solo sulla base delle risultanza anagrafiche (v. giurisprudenza citata supra);- ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ed obbligo dell'amministrazione di adottare tutti i provvedimenti idonei all'esecuzione della presente sentenza; - che, ai fini del risarcimento dei danni che il ricorrente richiede, va rilevato che non sussiste, ai fini di cui all'art. 2043 C.c., il fondamentale presupposto della colpa, in quanto le stesse disposizioni interne dell'amministrazione avevano interpretato la normativa, sotto il profilo oggetto della controversia, nel senso che il ricorrente ha contestato e che il collegio ha ritenuto illegittimo, prestandosi in astratto le disposizioni ministeriali anche all'opposta interpretazione, ed essendo preferibile la soluzione qui seguita per ragioni sistematiche e perché più ragionevole e conforme a criteri di giustizia sostanziale (di prevalenza, cioè, della sostanza sulla mera forma), senza che per ciò solo possa imputarsi all'apparato negligenza o inescusabile ignoranza, dovendosi anche tenere conto della preoccupazione dell'amministrazione – in sé lodevole – di non procedere ad indebite erogazioni di pubblico denaro; Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio con riguardo al controinteressato costituito, e di dovere invece liquidare spese ed onorari con riguardo alle amministrazioni resistenti nella complessiva e forfettaria somma di euro duemilacento, di cui euro seicento per la fase cautelare ed euro millecinquecento per il merito del giudizio, disponendone per un terzo la compensazione e, per i restanti due terzi, condannando in solido dette amministrazioni a corrispondere al ricorrente la relativa somma (euro millequattrocento); P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez. 2°) – così statuisce: 1) accoglie il ricorso in epigrafe, per l'effetto annullando gli atti impugnati, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare tutti i provvedimenti idonei all'esecuzione della presente sentenza; 2) rigetta l'istanza risarcitoria; 3) compensa le spese con riguardo al controinteressato; 4) liquida le spese con riguardo alle amministrazioni resistenti nella complessiva e forfettaria somma di euro duemilacento, di cui euro seicento per la fase cautelare ed euro millecinquecento per il merito del giudizio, disponendone per un terzo la compensazione e, per i restanti due terzi, condannando in solido dette amministrazioni a corrispondere al ricorrente la relativa somma (euro millequattrocento). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 25 febbraio 2004 e 24 marzo 2004. L'estensore F.to Rosalia Messina  
il Presidente F.to Vincenzo Zingales  
Depositata in Segreteria il 18-05-04